

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
delle Prestazioni □

□

Direzione della Segreteria Tecnica □
del C.d.A. e degli Organi Collegiali Centrali e Periferici □

Roma, 16 Dicembre 2004

Circolare n. 159

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati 1

OGGETTO: ||Articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale.||

SOMMARIO: *Erogazione dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.*

1 – Premessa

Nella seduta del 17 novembre 2004 il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 202 del 17 novembre 2004 ha attribuito alle Sedi competenti per territorio la competenza relativa all'istruttoria di tutte le domande di indennizzo nonché all'accoglimento delle stesse.

Con la stessa delibera il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che le Sedi debbono trasmettere al

Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali le sole domande che ritengono di non poter accogliere.

2 - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO

Le Sedi competenti per territorio provvedono all'istruttoria delle domande secondo le istruzioni fornite con circolare n.20 del 21 gennaio 2002, richiamate con messaggio n.212 del 24 luglio 2002 e, qualora l'esito dell'istruttoria sia favorevole, provvedono direttamente all'assunzione del provvedimento di accoglimento e a porre in pagamento l'indennizzo.

Qualora siano proposti eventuali ricorsi avverso le decisioni di accoglimento delle domande assunte dalle Sedi, essi vanno inoltrati al Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, che decide in via definitiva sugli stessi.

Si precisa che le decisioni assunte dal Commissario Straordinario e dal Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del Comitato di gestione del fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale, in data antecedente alla deliberazione n. 202 del 17 novembre 2004 del Consiglio di Amministrazione, sono definitive.

Le domande per le quali l'istruttoria si conclude con parere non favorevole devono essere inoltrate al predetto Comitato amministratore, secondo le istruzioni fornite con circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 e messaggio n. 212 del 24 luglio 2002, il quale assume, in via definitiva, i conseguenti provvedimenti di rigetto o di accoglimento.

Le Sedi devono trasmettere, con cadenza bimestrale (prima scadenza 28 febbraio 2005), alla Direzione Centrale delle Prestazioni, per il successivo inoltro al Comitato amministratore, un report dal quale risulti il numero delle domande istruite con parere favorevole e quelle con parere non favorevole, nonché l'impegno di spesa distinto per anno, secondo l'allegato prospetto e aggiornando i dati relativi all'importo del trattamento minimo, relativo alle domande accolte.

Il Direttore Generale
Crecco

§Allegato 1.